

REGOLAMENTO (CE) N. 592/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2006****recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame ⁽²⁾, ha prorogato di quattro anni l'autorizzazione all'impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell'agricoltura biologica, subordinandola al rispetto di alcune condizioni che potrebbero essere riesaminate allo scadere di tale periodo, a fronte di un'eventuale nuova legislazione comunitaria in materia di rifiuti domestici.

- (2) Il periodo di quattro anni scade il 31 marzo 2006 e finora non è stata introdotta alcuna nuova normativa comunitaria relativa all'impiego dei rifiuti domestici. È pertanto opportuno mantenere l'autorizzazione all'impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell'agricoltura biologica, alle attuali condizioni, ma senza limiti temporali.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 2092/91.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

ALLEGATO

Nella tabella riportata nella parte A dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 («Prodotti per la concimazione e l'ammendamento»), per il prodotto «Rifiuti domestici compostati o fermentati», sono soppresse le parole «Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006».
